

Le norme giuridiche

mercoledì 25 settembre 2024

- Norme giuridiche= la norma giuridica è una delle tante regole di organizzazione della società che compongono l'ordinamento giuridico. La norma non può essere presa in considerazione isolatamente, ma le norme operano coordinandosi e completandosi a vicenda.
- Caratteri: devono presentare 2 caratteri essenziali, la eteronomia o exteriorità, e la plurirarietà o alterità.
 - Eteronomia: indica che le norme sono regole che s'impongono ai consociati dall'esterno (autorità).
 - Plurilaterarietà= le norme regolano relazioni intersoggettive, stabiliscono il modo in cui i soggetti giuridici devono organizzarsi per garantire pacifica convivenza sociale.
 - Coercibilità: possibilità di prevedere, irrogare una sanzione, (la conseguenza sfavorevole per ipotesi di osservanza della norma), se non addirittura costringere il soggetto destinatario a rispettarla.
- Accanto alle norme cosiddette perfette (munite di sanzione x inosservanza delle stesse. Es art 2043, 1218), esistono quelle imperfette (non munite di sanzione) e poi minus quam perfecta (sanzione non apprestata dal diritto privato. es art.89 la donna non può contrarre nuove nozze se non dopo 300 giorni dopo annullamento matrimonio precedente per evitare la turbatio sanguinis. Vi è una sanzione amministrativa, quindi bisogna pagare un'ammenda se lo violi)

martedì 1 ottobre 2024

- Le norme giuridiche presentano normalmente i caratteri della astrattezza e generalità. La generalità sta a indicare che la norma ha come destinatari la generalità dei consociati, a tutti coloro che si trovano nella situazione ipotizzata e contemplata dalla norma. Allo stesso modo l' astrattezza sta ad indicare che la norma non regola quella situazione giuridica, ma eventi tipo ,situazioni tipo, una fattispecie astratta (un modello di fatto, di situazione che il legislatore ha desunto dalla realtà concreta attraverso un processo di astrazione). Esempio= articolo 2043, responsabilità extracontrattuale. siamo nel libro 4 dedicato alle obbligazioni e alle fonti e tra le fonti di obbligazioni c'è il fatto illecito, perché quando c'è la commissione di un fatto illecito sorge l'obbligazione di risarcimento. Non si rivolge a soggetti particolari ma a una collettività di soggetti ,chiunque è destinatario della norma (generalità). Si può trattare di qualsiasi evento produttivo di danno a cose, o lesione psicofisica ecc.... (Astrattezza). Questi caratteri sono una conquista degli stati moderni perché sono espressione dell' uguaglianza formale (art 3 primo comma costituzione) dei cittadini dinanzi alla legge. Le norme presuppongono l' Unità del soggetto di diritto, ovvero un soggetto astratto, che astrae dalle contingenze.
- A partire dagli anni 70' = Norme speciali ad alcune categorie di soggetti considerate deboli (statuto lavoratori dipendenti). Esempio: La cessione del credito 1260 codice civile. Questa disciplina si applica tendenzialmente a tutte le ipotesi in cui il creditore ceda ad un altro soggetto terzo il suo diritto di credito verso il suo debitore. Poi troviamo una legge speciale , la disciplina della cessione dei crediti d'impresa, non disciplina tutte le cessioni dei crediti, ma solo le cessioni dei crediti in massa. Questo per dire che accanto alle norme generali ed astratte (norme diritto come) troviamo norme speciali, ossia quelle che non si applicano alla generalità dei soggetti, ma in ragione di elementi di specificità che l'ordinamento ritiene meritevoli di una disciplina speciale a specifiche materie o settori oppure categorie di soggetti. (codice civile è rivolto a tutti i consociati ma ad esempio Il codice del consumo regola necessariamente i rapporti tra professionisti e consumatori quindi è speciale. Nello stesso codice civile abbiamo delle norme speciali: norme che riguardano i contratti.
- Norme eccezionali= operano in circostanze specifiche o fronteggiano evenienze particolari. Come le norme penali non si possono applicare analogicamente, ma solo e soltanto a quel caso. La differenza tra norme speciali ed eccezionali non si può fare una volta e per sempre; una norma può nascere come eccezionale e col tempo diventare speciale o addirittura di applicazione a generale. (Art. 832 codice contiene nozione proprietà)

- Distinzione tra norme inderogabili (imperative o cogenti) e derogabili
 - Inderogabili= norme dell'ordinamento che non ammettono deroga da parte dei loro destinatari. Quelle che s'impongono ai destinatari anche contro la loro volontà (es. art 1229, 2744 codice civile). Operano sempre.
 - Derogabili= Norme dispositive in senso ampio = norme che prevedono la possibilità per i destinatari di dettare una regola diversa. Comprendono Le norme dispositive in senso stretto, norme suppletive. Le prime sono quelle che dettano una certa disciplina ma fanno salva la possibilità che i destinatari espressamente prevedano una disciplina diversa (es. 1815 codice civile). Le norme suppletive invece sono previste per disciplinare un rapporto per la sola ipotesi in cui i provati non abbiano previsto diversamente (1182-1183).

A)

- Le Fonti

de Fonti + gerarchia

Le norme giuridiche devono essere create, poste, ma chi può produrle? i procedimenti che vanno seguiti per produrle lo stabilisce lo stesso ordinamento giuridico. Quando si parla di fonti del diritto in senso stretto si parla di fonti di produzione del diritto, ovvero quegli atti* o fatti* che l'ordinamento considera idonei a produrre ma anche a modificare e abrogare norme giuridiche. Accanto a queste abbiamo le fonti di cognizione, ossia atti diretti a far conoscere le norme giuridiche. Soltanto rendendo conoscibili delle norme giuridiche se ne assicura la certezza. (Es gazzetta ufficiale repubblica italiana, bollettini regionali).

- Fonti atto*= ci sono soggetti ai quali l'ordinamento attribuisce potestà normativa, il potere di dettare norme giuridiche. Il diritto che proviene è scritto. Parliamo degli usi normativi o consuetudini. Consistono nella ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento nella consapevolezza di osservare un precetto giuridico. Gerarchicamente sono sottordinati rispetto a tutte le altre fonti che sono fonti atto. Gli usi normativi o consuetudine è consentita soltanto se si tratta di usi *secundum legem* o *praeter legem* (se operano in una materia non regolata dalla legge), ma mai *contra legem* perché stiamo sull'ultimo gradino della gerarchia e quindi non possono essere contrari a norme giuridiche poste da fonti sovraordinate. Oggi concretamente operano gli usi *secundum legem*. L'articolo 8 delle preleggi (disposizioni preliminari al codice civile) stabilisce che nelle materie regolate dalla legge o regolamenti, gli usi operano solo se richiamata dalle fonti gerarchicamente ad esse sovraordinate.
- Fonti fatto*= quei comportamenti ai quali l'ordinamento attribuisce rilevanza ai fini di produzione di norme giuridiche. Il diritto che proviene non è scritto.

mercoledì 2 ottobre 2024

ELENCO DELLE FONTI DELLA CREAZIONE DELLE LEGGI GERARCHIA

- 1) diritto europeo ,carta costituzionale , leggi costituzionale
 - 2) leggi ordinarie stato ,atti aventi forza di legge, leggi regionali
 - 3) regolamenti
 - 4) usi
- 1) Costituzione + leggi = quando parliamo di fonti bisogna partire dalla costituzione. Si pone al vertice di un sistema di fonti che originariamente non lo prevedeva ,ora si accanto al diritto europeo e quindi ci permette di capire il rapporto tra diritto europeo e costituzione. Adottata dall'assemblea costituente ed è frutto di un compromesso tra tradizione liberale cattolica e socialista . È lunga (contenuto ampio, diritti degli italiani e principi ordinamento giuridico) e rigida (dotate di una forza di resistenza cioè può essere modificata attraverso un procedimento articolato e lungo,(art.138). Comunque c'è qualcosa di immutabile ovvero l'ordinamento repubblicano e i diritti inviolabili della persona). 139 articoli. La parte introduttiva (principi fondamentali) , la parte prima (diritti e doveri), la parte seconda (ordinamento repubblica). Le norme sono state per lungo tempo programmatiche ,ovvero rivolte al legislatore, quindi non in grado di incidere direttamente nei rapporti tra privati. A partire dagli anni 60' le norme sono anche precettive, cioè applicabili dal giudice ,senza intermediazioni del legislatore, direttamente efficaci nei rapporti tra privati e fungono da criteri interpretativi delle norme di diritto privato e delle clausole presenti nel codice civile (le norme del codice civile vanno lette alla luce dei principi e delle norme, nonché dei valori della carta costituzionale. Si parla di interpretazione costituzionalmente orientata). Il codice civile ha carattere panparticolarista, mentre la costituzione pluralista e personale. [PARENTESI CORTE COSTITUZIONALE] Un giudice se si trova a dover decidere una determinata questione e ritiene di applicare una certa norma, se ha un dubbio di costituzionalità, ritiene che quel norma sia contraria a norme e principi costituzionali, non la può applicare, ma rimette la questione di costituzionalità alla corte costituzionale. La corte valuta la questione, se la ritiene rilevante per il caso la valuta, se è in contrasto con la costituzione, la dichiara incostituzionale.
 - 1) Diritto europeo = è un diritto sovranazionale che però va integrato con le fonti interne, nazionali. Lo Stato italiano come gli altri stati dell'Ue hanno introdotto un autolimitazione della propria sovranità per favorire meccanismi

d'integrazione internazionale, per favorire fenomeno dell'armonizzazione degli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Ue. Distinguiamo tra fonti primarie dell'Ue cioè i trattati dell'Unione (TUE e TFUE). quindi abbiamo come diritto europeo, il diritto dei trattati e il diritto europeo derivato (quello posto dalle istituzioni europee: parlamento, consiglio e commissione europea). Tra questi a noi interessano in particolare i regolamenti e le direttive. Come si collocano queste fonti di diritto europeo nella gerarchia delle fonti? Al livello più alto in quanto prevalgono sulle norme di diritto interno in virtù del primato dell'unione europea sugli ordinamenti nazionali. Nel momento in cui il giudice si trova a dover applicare una norma di diritto interno che è in contrasto con una norma di diritto europeo cosa deve fare? Disapplica la norma interna, applica quella di diritto europeo poiché prevale sull'altra. Questa prevalenza incontra un limite perché in nessun caso la norma dell'UE può trovare applicazione nel nostro ordinamento giuridico se si pone in contrasto con i principi fondamentali ed i diritti inviolabili della persona => teoria dei controlimiti enunciata dalla nostra corte ma anche quella tedesca. Le norme contenute nei regolamenti sono direttamente applicabili nello Stato membro nei rapporti tra privati, mentre le direttive devono essere recepite dal nostro legislatore.

- 2) legge ordinaria o statale, approvata dal parlamento ed avente efficacia su tutto il territorio nazionale
- 2) atti aventi forze di legge (Sono i decreti legislativi, che vengono emanati dal Governo su delega del Parlamento (art. 76 Cost.) e i decreti-legge, ossia atti che hanno valore e forza di legge provvisori).
- 2) leggi regionali, rispetto a quelle statali non si pongono in rapporto di gerarchia quanto piuttosto di competenza, delimitata per regione e per materia
- 3) regolamenti sono fonti secondarie perché sono subordinate sia al punto uno che al punto due.
- 4) usi = usi normativi o consuetudini. Consistono nella ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento nella consapevolezza di osservare un precetto giuridico. Gerarchicamente sono subordinati rispetto a tutte le altre fonti che sono fonti atto. Gli usi normativi o consuetudine è consentita soltanto se si tratta di usi secundum legem o praeter legem (se operano in una materia non regolata dalla legge), ma mai contra legem perché stiamo sull'ultimo gradino della gerarchia e quindi non possono essere contrari a norme giuridiche poste da fonti sovraordinate. Oggi concretamente operano gli usi secundum legem. L'Articolo 8 delle preleggi (disposizioni preliminari al codice civile) stabilisce che nelle materie regolate dalla legge o regolamenti, gli usi operano solo se richiamata dalle fonti gerarchicamente ad esse sovraordinate.